

Prot. n. 1226

IL RETTORE

VISTO l'art. 18 dello statuto della LUMSA, emanato con decreto rettorale 1° agosto 2011, n. 920;

VISTO il decreto rettorale n. 987 del 26 gennaio 2012;

VISTA la delibera del Senato accademico del 19 settembre 2013;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2013;

DECRETA

Il Regolamento del Centro di ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI) della LUMSA è così modificato/integrato:

Art. 1. Finalità

Il Centro di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI) è struttura di riferimento per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca, delle collaborazioni scientifiche e per l'internazionalizzazione dell'Ateneo, compresa la mobilità internazionale dei docenti e degli studenti.

Art. 2. Organizzazione

Il CARI è diretto dal Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione e si avvale di un Consiglio scientifico, che collabora con il Prorettore nel proporre linee di indirizzo per la ricerca e l'internazionalizzazione dell'Ateneo, nell'organizzare le procedure di valutazione dei programmi e dei progetti all'interno dell'Ateneo, nonché nel promuovere e sostenere le azioni necessarie alla loro realizzazione.

Art. 3. Composizione del Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto dal Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione, che lo presiede, da tre professori di ruolo, di norma di prima fascia, a tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e da tre professori di prima fascia o studiosi di elevata professionalità e fama, anche non di ruolo, esterni all'Ateneo.

2. I membri del Consiglio scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione con le seguenti modalità:

- a) i membri appartenenti ai ruoli della LUMSA, su proposta del Senato accademico;
- b) i membri esterni su proposta del Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione.

3. I membri del Consiglio scientifico devono essere incardinati in settori scientifico-disciplinari diversi e devono, in ogni caso, rappresentare diverse Aree CUN che interessano l'offerta didattica e formativa della LUMSA.

4. Il Consiglio scientifico decade automaticamente alla cessazione del mandato del Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione.

5. I membri del Consiglio scientifico appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e quelli esterni hanno uguale diritto di voto. I membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo svolgono il proprio servizio a titolo gratuito. Ai membri esterni sarà attribuito un gettone di presenza alle sedute, il cui importo è stabilito dal Consiglio di amministrazione, ed eventuali rimborsi per spese di viaggio.

6. Il Consiglio scientifico può avvalersi, per particolari esigenze o quando richiesto dalle sue funzioni, della collaborazione di esperti e consulenti esterni, anche a titolo oneroso.

Art. 4. Funzionamento del CARI

1. Il Consiglio scientifico del CARI si riunisce con cadenza trimestrale, o in via straordinaria per questioni di urgenza ogniqualvolta il Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione lo convochi, con un preavviso di almeno cinque giorni.

2. Il CARI opera nel rispetto del principio della trasparenza e della responsabilità nei confronti della comunità scientifica dell'Ateneo, per il buon nome della stessa e per la maggiore efficacia della sua attività di ricerca.

3. I membri del Consiglio scientifico appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono astenersi dal trattare questioni che li vedano coinvolti in prima persona o che vedano coinvolti parenti ed affini fino al quarto grado.

4. Il Direttore del CARI è responsabile nei confronti dell'Ateneo in ordine all'osservanza delle regole in materia di incompatibilità ed al rispetto di tutte le procedure volte a prevenire o eliminare situazioni di conflitto di interesse.

5. Di ogni riunione del Consiglio scientifico è redatto verbale la cui pubblicità è rimessa alla valutazione del Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione. Il materiale relativo alla valutazione, anche anonima, dei programmi di ricerca e delle pubblicazioni cofinanziate sarà comunque accessibile da parte degli interessati.

Art. 5. Attività di promozione e sostegno della ricerca

Il CARI:

- a) individua e propone le linee strategiche per lo sviluppo delle attività di ricerca dell'Ateneo, e ne cura l'attuazione;
- b) cura e gestisce l'Anagrafe della ricerca interna all'Ateneo;
- c) definisce ed aggiorna i criteri di valutazione della qualità dell'attività scientifica svolta dall'Ateneo. Tali criteri, resi espliciti in conformità con i parametri nazionali, devono essere adeguati a quelli dei più qualificati ambiti scientifici e devono consentire la misura qualitativa e quantitativa della produzione scientifica del personale accademico e di ricerca dell'Ateneo;
- d) propone la ripartizione dei fondi stanziati dal Consiglio di amministrazione per la ricerca e per le pubblicazioni. Detta proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- e) cura la classificazione delle pubblicazioni del personale accademico e di ricerca dell'Ateneo e lo supporta nell'uso delle principali banche dati internazionali e delle misurazioni per la valutazione quantitativa della produttività scientifica (*impact factor, citation index,...*);

- f) esprime parere preventivo obbligatorio sui progetti PRIN, FIRB, e su tutti gli altri progetti coordinati o diretti da personale accademico e di ricerca di ruolo dell'Ateneo, anche quando per il loro finanziamento non è utilizzata la dotazione ordinaria di Ateneo per la ricerca. In caso di necessità, assiste il responsabile del progetto per una sua migliore articolazione;
- g) ai sensi del comma 6 dell'art. 18 dello Statuto, esprime parere obbligatorio circa la costituzione e il finanziamento di Unità, Gruppi e Programmi di ricerca;
- h) assicura il monitoraggio delle attività di ricerca comunque finanziate;
- i) stabilisce annualmente i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di fondi per progetti e programmi di ricerca o per la pubblicazione dei loro risultati curando, altresì, la diffusione delle linee di indirizzo e dei criteri di valutazione che saranno applicati, nel rispetto della specificità delle diverse aree scientifiche e tenendo conto dei parametri adottati a livello nazionale;
- j) assicura il monitoraggio delle attività oggetto dei contratti per la ricerca e delle convenzioni di ricerca "in conto terzi" o finanziate da soggetti esterni e definisce l'impiego e la ripartizione dei finanziamenti ricevuti, sulla base dei criteri stabiliti in specifiche deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 6. Unità, Gruppi e Programmi di ricerca

1. I Programmi di ricerca, attivati per progetti di rilevante interesse scientifico e rispondenti a scelte strategiche dell'Ateneo, hanno durata non superiore a due anni, non prorogabili.
2. I Gruppi di ricerca, istituiti per progetti di rilevante interesse scientifico e rispondenti a scelte strategiche dell'Ateneo, hanno durata non superiore a 3 anni, non prorogabili.
3. Le Unità di ricerca, istituite per attività di rilevante interesse scientifico e rispondenti a scelte strategiche dell'Ateneo, hanno durata non superiore a 4 anni, rinnovabili previa valutazione dei risultati raggiunti.
4. L'istituzione di Unità e Gruppi e l'attivazione di Programmi di ricerca sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del CARI cui compete la verifica periodica della rispondenza dei progetti ai criteri di cui all'art. 5, lett. c, che precede.
5. L'istituzione di Unità e Gruppi e l'attivazione di Programmi di ricerca possono essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca o ad altre ricerche che l'Ateneo svolga sulla base di contratti o convenzioni.
6. Requisito necessario per l'istituzione di Unità e Gruppi di ricerca è la partecipazione di un minimo di cinque componenti, di cui almeno tre professori di ruolo. Per i Programmi di ricerca è richiesta la partecipazione di un minimo di tre componenti, di cui almeno un professore di ruolo.
7. Il coordinamento o la responsabilità di Unità e Gruppi di ricerca sono di norma attribuiti a professori ordinari a tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
8. Le attività di Unità, Gruppi e Programmi di ricerca sono sottoposte al monitoraggio del CARI sulla base di dettagliata relazione annuale da presentare entro il 31 dicembre, la cui approvazione è requisito necessario per l'accreditamento dei fondi per l'anno successivo.

Art. 7. Soppressione dei Centri di ricerca

I centri di ricerca esistenti al momento dell'entrata in vigore dello Statuto dell'Ateneo, pubblicato sulla G.U. n. 207 del 6 settembre 2011, sono soppressi a far data dall'entrata in

vigore del presente Regolamento, e con medesima decorrenza cessano la loro attività fatti salvi gli impegni di spesa documentabili o per collaborazioni esterne, già determinati per l'anno 2012 e a valere sui fondi per la ricerca dell'anno 2011 non ancora spesi.

Art. 8. Ripartizione dei fondi di ricerca

1. Hanno titolo a presentare domanda di assegnazione dei fondi per ricerche e pubblicazioni individuali e collettive i professori e i ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in servizio presso la LUMSA.

2. Il finanziamento di progetti individuali di ricerca è incompatibile con il finanziamento reso disponibile per i medesimi soggetti nell'ambito di Unità, Gruppi e Programmi di ricerca.

3. Con riferimento al medesimo arco temporale, il personale accademico appartenente ai ruoli della LUMSA non può partecipare a più di due progetti attivati nell'ambito di Unità o Gruppi o Programmi di ricerca di cui al precedente art. 6.

4. Possono svolgere attività di ricerca e usufruire dei fondi nell'ambito di Unità, Gruppi e Programmi di ricerca LUMSA anche i titolari degli incarichi di insegnamento conferiti con contratti di diritto privato, titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2011, n. 240, studenti dei corsi di dottorato di ricerca attivati presso la LUMSA.

5. Priorità è attribuita, in ogni caso, al finanziamento di attività di ricerca nell'ambito di Unità, Gruppi e Programmi di ricerca LUMSA, valutabili ai fini del posizionamento e dell'accreditamento dell'Ateneo nelle valutazioni nazionali.

6. Il Consiglio scientifico del CARI, nei limiti della sua autonomia e sulla base dello stanziamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, procede alla ripartizione delle risorse per la ricerca, determinando annualmente:

- a) una quota, non inferiore al 20% delle risorse, da destinare al sostegno della ricerca ordinaria e di base su progetti individuali di durata annuale;
- b) una quota non inferiore al 40% da destinare a scelte strategiche, per il finanziamento di Unità, Gruppi e Programmi di ricerca;
- c) una quota non inferiore al 25% da destinare al finanziamento di pubblicazioni che ottemperino rigorosamente ai requisiti previsti dagli organi di valutazione nazionale. La domanda di finanziamento dovrà essere sempre corredata dall'intero testo e da preventivo dettagliato della casa editrice. Il contributo è attribuito in base all'originalità e rilevanza scientifica della pubblicazione e tenendo conto del posizionamento della sede editoriale rispetto alla comunità scientifica di riferimento. Non è ammesso il finanziamento della pubblicazione di materiali didattici e atti di convegno non promossi e finanziati dalla LUMSA;
- d) una quota non superiore al 5% per il funzionamento del Consiglio scientifico e per altre finalità di organizzazione della ricerca tra cui la collaborazione di esperti e consulenti esterni, e le attività volte all'istituzione di accordi scientifici.

7. Le quote possono essere derogate in misura non superiore al 20% di anno in anno.

8. I fondi di ricerca non assegnati potranno essere destinati anche a finanziare giornate di studio, convegni e seminari, riconosciuti di rilevante interesse per l'Ateneo, di norma sotto forma di cofinanziamento (con fondi di Dipartimento, di Ateneo, di università partner o di altri enti finanziatori).

9. L'utilizzo dei fondi di ricerca deve riguardare attività strettamente connesse alla ricerca e comunque rispettare i criteri stabiliti nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e in eventuali specifiche deliberazioni del Consiglio di amministrazione. I fondi assegnati e impegnati nel corso dell'anno e non spesi potranno essere utilizzati, previa richiesta al CARI, entro la fine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale sono stati stanziati, senza che ciò pregiudichi la possibilità di ricevere ulteriori finanziamenti.

10. La Direzione generale dell'Ateneo, previo parere obbligatorio del CARI, provvede a regolamentare le procedure di rendicontazione sull'impiego dei finanziamenti. I fondi assegnati a Unità, Gruppi e Programmi di ricerca e ancora disponibili allo scadere delle loro attività o a seguito di disattivazione, saranno riassorbiti tra i finanziamenti a disposizione del CARI.

Art. 9. Funzioni di promozione e sostegno dell'internazionalizzazione

Il CARI:

- a) promuove e coordina, attraverso l'Ufficio Relazioni Internazionali, la mobilità internazionale del personale accademico e di ricerca e degli studenti della LUMSA;
- b) propone le linee strategiche per l'individuazione di partenariati internazionali, in vista di doppi titoli e titoli congiunti, nonché di accordi di ricerca;
- c) sostiene, con finanziamenti attribuibili a una delle voci elencate nel precedente articolo, l'attuazione degli accordi di ricerca internazionali;
- d) promuove e coordina, d'intesa con i Dipartimenti, azioni e programmi istituzionali per l'internazionalizzazione dell'Ateneo, sostenuti dai finanziamenti europei o da finanziamenti che saranno richiesti dai Dipartimenti, contemporaneamente all'offerta formativa, con apposita programmazione annuale al Consiglio di amministrazione;
- e) assicura il coordinamento tra personale accademico e di ricerca, uffici amministrativi ed eventuali soggetti esterni per la partecipazione a programmi internazionali e per la loro gestione;
- f) approva il rendiconto dell'attività dell'Ufficio Relazioni Internazionali e lo trasmette alla Direzione generale per gli adempimenti di competenza;
- g) si occupa di monitorare e valutare, sulla base di regolari rendiconti dei soggetti coinvolti, l'avanzamento dei progetti in corso e degli accordi esistenti, nonché l'andamento complessivo dell'Ateneo nello sviluppo della internazionalizzazione.

Roma, 6 novembre 2013.

(prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto)